00144 Roma, _____

Ministero dei trasporti
Comando generale
del Corpo delle capitanerie di porto

Reparto 2° - Ufficio I
Indirizzo telegrafico: MARICOGECAP
Prot. n° 02.01. 64456 - 7 Allegati:

Alla Direzione generale per la navigazione e il trasporto marittimo e interno
Divisione VI
SEDE

e, p.c. Ufficio Atti Normativi e Parlamentari
INTERNO

Argomento: Misure urgenti in materia di passaggi di proprietà di beni mobili registrati.

Spazio riservato protocolli, visti decretazioni)

Come noto, l'articolo 7 del decreto legge 04.07.2006, n. 223 – recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale – dispone che l'autenticazione delle firme degli atti e delle dichiarazioni aventi ad oggetto l'alienazione di beni mobili registrati o la costituzione di diritti di garanzia sui medesimi possa essere richiesta anche agli uffici comunali.

Dall'esame della rubrica e del primo comma dell'articolo in parola pare che l'innovazione non sia da ritenersi limitata ai soli autoveicoli e motoveicoli, così come avvenuto con l'articolo 1, comma 390, della legge 23.12.2005, n.266 - comma, peraltro, abrogato proprio dal comma 2 dell'articolo 7 citato – ma che investa anche la forma del titolo per la pubblicità navale sia delle imbarcazioni e navi da diporto, che delle navi e galleggianti,.

La disposizione in esame, quanto al settore della navigazione, autorizzerebbe pertanto - giusta art. 2703, comma 1, cod. civ. - anche gli uffici comunali ad autenticare le sottoscrizioni delle:

a) scritture private, di cui agli artt. 2657 e 2835 cod. civ.;

b) dichiarazioni unilaterali di vendita, di cui all'art. 252, comma 2, cod. nav..

Allo scopo di uniformare il comportamento dei Comandi periferici in materia e considerata l'attualità dell'argomento trattato, si resta in attesa di un cortese indirizzo.

IL CAPO REPARTO
C.A. (CP) Felicio ANGRISANO

Ministero dei Trasporti
Dipartimento per la navigazione marittima e aerea
Direzione generale per la navigazione e il trasporto marittimo ed interno
Divisione 6

Roma, 01 AGO. 2006

Rif. Prot. 64456 del 12.07.2006

MINTRA
DNAVIG
Dir. Gen. per la navigazione ed il trasporto marittimo e interno
REGISTRO UFFICIALE
Prot. 3512 data 01 AGO. 2006
Class 010.04.49

Al Comando Generale del
Corpo delle Capitanerie di Porto
Reparto 2° Ufficio

OGGETTO: Misure urgenti in materia di passaggi di proprietà di beni mobili registrati.

Con la nota in riferimento codesto Comando Generale ha chiesto il parere di questa Direzione Generale in merito all'articolo 7 del decreto legge 04.07.2006 n.223.

Al riguardo, si concorda con l'interpretazione data nella citata nota che attribuisce agli Uffici Comunali la competenza ad autenticare le sottoscrizioni delle scritture private di cui agli articoli 2657 e 2835 del codice civile e delle dichiarazioni unilaterali di vendita di cui all'articolo 252, comma 2, del codice della navigazione, aventi ad oggetto navi e galleggianti ed unità da diporto.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Massimo Provinciali)

02
I

MINUTA

Roma,

Ministero dei Trasporti

Dipartimento per la navigazione e il trasporto marittimo e aereo

Direzione Generale per la navigazione e il trasporto marittimo ed interno

DIVISIONE 6

MINTRA
DNAVIG
Dir. Gen. per la navigazione ed il trasporto marittimo e interno
REGISTRO UFFICIALE
Prot. 2096 data ____/USCITA
Class 073.02.12

Al Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto
Reparto 2° Ufficio I
SEDE

[redacted]

OGGETTO: Articolo 7 della legge 4 agosto 2006, n 248 di conversione del D.L. n. 223 del 4 luglio 2006 – Competenze in materia di autentica di atti di proprietà navale.

Con nota n. 89911 dell'11 ottobre 2006 codesto Comando, nell'allegare copia dell'e-mail inviata dal Sig. Marco D'Agliano, sottopone nuovamente alle valutazioni di questa Direzione Generale la questione relativa all'applicazione dell'art. 7 del D.L. n. 223/05, convertito in legge n. 248/06, in materia di autentica di atti di proprietà navale.

Al riguardo, questo servizio con nota n. 3512 del 1 agosto 2006, ha ritenuto di attribuire solo agi uffici comunali la competenza ad autenticare le sottoscrizioni aventi ad oggetto navi, galleggianti ed unità da diporto.

Si evidenzia che molti operatori del settore, in particolare le imprese di consulenza automobilistica, hanno osservato che la norma in questione non pone un limite all'esercizio di tale peculiare attività, cioè l'autentica di firma, ed in conseguenza gli S.T.A., istituiti con il D.P.R. 358/2000, acquisiscono una competenza che non può essere limitata al settore automobilistico.

Necessita, quindi, una più attenta lettura del quadro normativo.

L'art. 2 del D.P.R. n. 358/2000 istituisce lo sportello telematico dell'automobilista che può essere attivato presso gli uffici provinciali delle motorizzazioni, le delegazioni ACI, le imprese di consulenza.

Detta organizzazione opera nei procedimenti relativi all'immatricolazione, reimmatricolazione, registrazione della proprietà e passaggi di proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e dei loro rimorchi.

L'art. 7 delle legge n. 248/2006 ha attribuito una nuova competenza ai titolari dello sportello telematico, cioè l'autentica della sottoscrizione degli atti e delle dichiarazioni aventi ad oggetto l'alienazione di beni mobili registrati e rimorchi o la costituzione di diritti di garanzia sui medesimi. La norma a differenza dell'art. 2 del citato regolamento istitutivo dello sportello telematico dell'automobilista, ha ad oggetto beni mobili registrati e non solo"autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi".

Le imprese di consulenza hanno inoltre la loro disciplina nella legge 8 agosto 1991 n. 264, che le autorizza ad operare anche nel diporto nautico.

Tali nuove valutazioni fanno ritenere che gli S.T.A. insieme agli uffici comunali, possano autenticare le sottoscrizioni in materia di alienazioni e costituzione di ipoteche relative a navi, galleggianti ed unità da diporto, dovendosi ricomprendere i mezzi citati nella più ampia categoria giuridica dei beni mobili registrati.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Massimo PROVINCIALI

SCARICATO

L. 4/8/2006, n. 248 (Conversione D.L. 4/7/06 n. 223 Decreto BERSAN.

2. Gli eredi minori del titolare di licenza per l'esercizio del servizio di taxi possono farsi sostituire alla guida da persone iscritte nel ruolo di cui all'art. 6 ed in possesso dei requisiti prescritti fino al raggiungimento della maggiore età.

3. Il rapporto di lavoro con il sostituto alla guida è regolato con un contratto di lavoro a tempo determinato secondo la disciplina della legge 18 aprile 1962, n. 230. A tal fine l'assunzione del sostituto alla guida è equiparata a quella effettuata per sostituire lavoratori assenti per i quali sussista il diritto alla conservazione del posto, di cui alla lettera *b)* del secondo comma dell'art. 1 della citata legge n. 230 del 1962. Tale contratto deve essere stipulato sulla base del contratto collettivo nazionale di lavoratori dello specifico settore o, in mancanza, sulla base del contratto collettivo nazionale di lavoratori di categorie similari. Il rapporto con il sostituto alla guida può essere regolato anche in base ad un contratto di gestione per un termine non superiore a sei mesi.

4. I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi e di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari, sempreché iscritti nel ruolo di cui all'art. 6, conformemente a quanto previsto dall'art. 230-*bis* del codice civile.

5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge il regime delle sostituzioni alla guida in atto deve essere uniformato a quello stabilito dalla presente legge.».

— Si riporta l'art. 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21:

«Art. 6 *(Ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea)*. — 1. Presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura è istituito il ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea.

2. È requisito indispensabile per l'iscrizione nel ruolo il possesso del certificato di abilitazione professionale previsto dall'ottavo e dal nono comma dell'art. 80 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 303, come sostituito dall'art. 2 della legge 14 febbraio 1974, n. 62, e successivamente modificato dall'art. 2 della legge 18 marzo 1988, n. 111, e dall'art. 1 della legge 24 marzo 1988, n. 112.

3. L'iscrizione nel ruolo avviene previo esame da parte di apposita commissione regionale che accerta i requisiti di idoneità all'esercizio del servizio, con particolare riferimento alla conoscenza geografica e toponomastica.

4. Il ruolo è istituito dalle regioni entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro lo stesso termine le regioni costituiscono le commissioni di cui al comma 3 e definiscono i criteri per l'ammissione nel ruolo.

5. L'iscrizione nel ruolo costituisce requisito indispensabile per il rilascio della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.

6. L'iscrizione nel ruolo è altresì necessaria per prestare attività di conducente di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea in qualità di sostituto del titolare della licenza o dell'autorizzazione per un tempo definito e/o un viaggio determinato, o in qualità di dipendente di impresa autorizzata al servizio di noleggio con conducente o di sostituto a tempo determinato del dipendente medesimo.

7. I soggetti che, al momento dell'istituzione del ruolo, risultino già titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente sono iscritti di diritto nel ruolo.».

— Si riporta l'art. 7, comma 1, lettere *b)* e *c)* della legge 15 gennaio 1992, n. 21:

«Art. 7 *(Figure giuridiche)*. — 1. I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, al fine del libero esercizio della propria attività, possono:

a) (omissis);

b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprietà collettiva, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;

c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge:».

Art. 7.

Misure urgenti in materia di passaggi di proprietà di beni mobili registrati

1. L'autenticazione *della sottoscrizione* degli atti e delle dichiarazioni aventi ad oggetto l'alienazione di beni mobili registrati e rimorchi o la costituzione di diritti di garanzia sui medesimi può essere richiesta anche agli uffici comunali ed ai titolari degli sportelli telematici dell'automobilista di cui all'articolo 2 *del regolamento di cui al* decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, che sono tenuti a rilasciarla gratuitamente, tranne i previsti diritti di segreteria, nella stessa data della richiesta, salvo motivato diniego.

2. I commi 390 e 391 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono abrogati.

Riferimenti normativi:

— Si riporta l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, concernente «Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento relativo all'immatricolazione, ai passaggi di proprietà e alla reimmatricolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi (n. 29, allegato 1, della legge 8 marzo 1999, n. 50)», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 6 dicembre 2000, n. 285:

Art. 2 *(Istituzione e attivazione dello sportello)*. — 1. È istituito lo sportello telematico dell'automobilista. Lo sportello rilascia, contestualmente alla richiesta, i documenti di circolazione e di proprietà relativi alle operazioni di immatricolazione, reimmatricolazione e passaggio di proprietà.

2. Lo sportello può essere attivato:

a) presso gli uffici provinciali della motorizzazione;

b) presso gli uffici provinciali dell'A.C.I. che gestiscono il P.R.A.;

c) presso le delegazioni dell'A.C.I. e presso le imprese di consulenza automobilistica.

3. Lo sportello è attivato mediante un unico collegamento con il centro elaborazione dati del Ministero o con il sistema informativo dell'A.C.I. per lo svolgimento contestuale di tutte le operazioni di cui agli articoli 4 e 7.

4. Lo sportello non effettua le operazioni di rilascio della carta di circolazione di cui al comma 3 dell'art. 93 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e di aggiornamento relativo al trasferimento di residenza delle persone fisiche.

5. Gli sportelli espongono, all'esterno dei locali dove hanno la sede, apposito logo, il cui modello è stabilito con decreto del Ministro entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Gli sportelli sono altresì tenuti ad affiggere le tabelle che indicano l'ammontare del corrispettivo richiesto per ogni servizio reso.».

— I commi 390 e 391 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, (legge finanziaria 2006), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 29 dicembre 2005, n. 302, supplemento ordinario, abrogati dalla presente legge recavano:

«390 *(Autenticazione di atti di disposizione autoveicoli: competenza dirigenti del comune o funzionari MIT o ACI o titolari di Agenzie automobilistiche)*.».

«391 *(Modalità applicative)*».

388. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo il comma 71, è inserito il seguente: «71-bis. I soggetti di cui al comma 71 devono inoltre verificare che l'incremento del valore nominale delle nuove passività non superi di 5 punti percentuali il valore nominale di quella preesistente. In carenza di tale ulteriore condizione, il rifinanziamento non deve essere effettuato, fermo restando che all'atto della rinegoziazione dei mutui deve essere applicata la commissione onnicomprensiva sul debito residuo, in termini percentuali, secondo le condizioni previste dal sistema bancario».	Rinegoziazione mutui enti locali
389. All'articolo 7-bis, comma 4, della legge 30 aprile 1999, n. 130, e successive modificazioni, le parole: «67, terzo comma» sono sostituite dalle seguenti: «67, quarto comma».	Correzione tecnica cartolarizzazione
390. L'autenticazione degli atti e delle dichiarazioni aventi ad oggetto l'alienazione o la costituzione di diritti di garanzia sui veicoli è effettuata dai dirigenti del comune di residenza del venditore, ai sensi dell'articolo 107 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dai funzionari di cancelleria in servizio presso gli uffici giudiziari appartenenti al distretto di corte d'appello di residenza del venditore, dai funzionari degli uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché dai funzionari del pubblico registro automobilistico gestito dall'Automobile Club d'Italia (ACI) o dai titolari delle agenzie automobilistiche autorizzate ai sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264, presso le quali è stato attivato lo sportello telematico dell'automobilista di cui all'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, gratuitamente, o da un notaio iscritto all'albo.	Autenticazione di atti di disposizione autoveicoli: competenza dirigenti del Comune o funzionari MIT o ACI o titolari di Agenzie automobilistiche
391. Con decreto di natura non regolamentare adottato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministero dell'economia e delle finanze, con il Ministero della giustizia e con il Ministero dell'interno, sono disciplinate le concrete modalità applicative dell'attività di cui al comma 390 da parte dei soggetti ivi elencati anche ai fini della progressiva attuazione delle disposizioni di cui al medesimo comma 390.	Modalità applicative
392. All'articolo 3 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, i commi 4, 5 e 6 sono abrogati.	Abrogazioni
393. Dopo il comma 3-bis dell'articolo 18 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti: «3-ter. Fermo restando le procedure di gara ad evidenza pubblica già avviate o concluse, le regioni possono disporre una eventuale proroga dell'affidamento, fino a un massimo di un anno, in favore di soggetti che, entro il termine del periodo transitorio di cui al comma 3-bis, soddisfino una delle seguenti condizioni: a) per le aziende partecipate da regioni o enti locali, sia avvenuta la cessione, mediante procedure ad evidenza pubblica, di una quota di almeno il 20 per cento del capitale sociale ovvero di una quota di almeno il 20 per cento dei servizi eserciti a società di capitali, anche consortili, nonché a cooperative e consorti, purché non partecipate da regioni o da enti locali; b) si sia dato luogo ad un nuovo soggetto societario mediante fusione di almeno due società affidatarie di servizio di trasporto pubblico locale nel territorio nazionale ovvero alla costituzione di una società consortile, con predisposizione di un piano industriale unitario, di cui siano soci almeno due società affidatarie di servizio di trasporto pubblico locale nel territorio nazionale. Le società interessate dalle operazioni di fusione o costituzione di società consortile devono operare all'interno della medesima regione ovvero in bacini di traffico uniti da contiguità territoriale in modo tale che tale nuovo soggetto unitario risulti affidatario di un maggiore livello di servizi di trasporto pubblico locale, secondo parametri di congruità definiti dalle regioni. 3-quater. Durante i periodi di cui ai commi 3-bis e 3-ter, i servizi di trasporto pubblico regionale e locale possono continuare ad essere prestati dagli attuali esercenti, comunque denominati. A tali soggetti gli enti locali affidanti possono integrare il contratto di servizio pubblico già in essere ai sensi dell'articolo 19 in modo da assicurare l'equilibrio economico e attraverso il sistema delle compensazioni economiche di cui al regolamento (CEE) n. 1191/69 del Consiglio, del 26 giugno 1969, e successive modificazioni, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito all'articolo 17. Nei medesimi periodi, gli affidatari dei servizi, sulla base degli indirizzi degli enti affidanti, provvedono, in particolare: a) al miglioramento delle condizioni di sicurezza, economicità ed efficacia dei servizi offerti nonché della qualità dell'informazione resa all'utenza e dell'accessibilità ai servizi in termini di frequenza, velocità commerciale, puntualità ed affidabilità; b) al miglioramento del servizio sul piano della sostenibilità ambientale; c) alla razionalizzazione dell'offerta dei servizi di trasporto, attraverso integrazione modale in ottemperanza a quanto previsto al comma 3-quinquies. 3-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 3-bis e 3-quater si applicano anche ai servizi automobilistici di competenza regionale. Nello stesso periodo di cui ai citati commi, le regioni e gli enti locali promuovono la razionalizzazione delle reti anche attraverso l'integrazione dei servizi su gomma e su ferro individuando sistemi di tariffazione unificata volti ad integrare le diverse modalità di trasporto. 3-sexies. I soggetti titolari dell'affidamento dei servizi ai sensi dell'articolo 113, comma 5, lettera c), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall'articolo 14, comma 1, lettera d), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla	Affidamenti Trasporto pubblico locale